



AGENZIA PROVINCIALE PER  
GLI APPALTI E CONTRATTI

**Servizio Appalti**

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

P +39 0461 496444

F +39 0461 496422

@ ..serv.appalti@provincia.tn.it

@ ..serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento, **11 OTT. 2017**

Prot. n. S171/17/ **553418**  
(da citare interamente nella risposta)

/3.5 /356-2017

Sito internet

[www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it)

**Oggetto:** Bando di gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi di elaborazione paghe e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e amministrativi, nonché per il relativo supporto normativo/consulenziale a favore della fondazione Edmund MACH - Codice CIG 7226437476.

**Chiarimenti n. 1.**

Si forniscono i seguenti

**CHIARIMENTI**

**1)**

in merito alla procedura in oggetto si richiede se il requisito di capacità economico-finanziaria riportato nel bando al paragrafo 2.2, lettera C, punto 1 - "numero medio dei cedolini prodotti mensilmente non inferiore a n. 200 (inteso come numero medio di cedolini prodotto per amministrazioni/enti pubblici/ privati)" sia da riferirsi ad un unico committente oppure da intendersi come numero di cedolini prodotto per una pluralità di committenti (amministrazioni/enti pubblici/privati).

**Risposta:**

Il paragrafo 2.2 del bando di gara precisa che il servizio analogo deve avere le seguenti caratteristiche minime:

(omissis)

2. servizio prestato a favore di **un unico committente**;

**2)**

premesso che:

1) Nel Bando di Gara, al punto III.1.1), fra le condizioni di partecipazione, viene individuata l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'Albo professionale o nel Registro commerciale;

2) Nello stesso punto del Bando di Gara viene, tuttavia, specificato che sono ammessi a partecipare alla procedura di gara esclusivamente: a) i professionisti consulenti del lavoro di cui alla legge n. 12/1979, ovvero: b) i professionisti iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ai quali è estesa la riserva di attività in favore dei consulenti del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge n. 12/1979, ovvero: c) i medesimi professionisti di cui alle precedenti lettere a) e b) costituiti in forma di «società tra professionisti» ai sensi dell'art. 10 della legge n. 183/2011;

3) Nel Bando integrale, al punto 2, viene indicato che sono ammessi a partecipare i soggetti elencati all'art. 45, comma 2, del D.Lgs 50/2016 (quindi anche le società iscritte nel Registro Commerciale);



vista la discordanza tra i due bandi e tenuto conto dei principi che governano gli appalti della Pubblica Amministrazione atta a garantire la massima partecipazione dei concorrenti, chiediamo conferma della possibilità di partecipazione, fermo restando l'iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. in attività compatibili con l'oggetto dell'appalto ed il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica, di una società di capitali che abbia al suo interno:

A) Un componente del Consiglio di Amministrazione e Socio della stessa società, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal 1980, titolato ad esercitare la professione di consulente del lavoro ai sensi della Legge 11 gennaio 1979 n. 12, nonché:

B) Un professionista cui è affidata, a seguito di incarico professionale, la verifica del corretto funzionamento dell'attività di calcolo e di stampa dei cedolini paga ed adempimenti conseguenti, abilitato all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro dal 1992, ai sensi della legge n. 9/1969, ed iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro dal 2010?

**Risposta:**

Non si ravvisano discordanze tra il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e il bando integrale pubblicato nel sito internet della Provincia Autonoma di Trento, né si ravvisano discordanze tra il paragrafo 2.1 e il paragrafo 2.2 del bando integrale.

Si segnala che sia il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (paragrafo III.1.1), sia il bando integrale (paragrafo 2.2) riportano il seguente requisito di capacità professionale che i concorrenti devono possedere:

*Possesso delle **abilitazioni** di cui alla Legge 12/1979. L'espletamento dei servizi in oggetto è da considerare riservato ai professionisti iscritti negli albi professionali di cui alla legge 12/1979 (o alle società partecipate esclusivamente da professionisti abilitati). Sono pertanto ammessi a partecipare alla procedura di gara:*

*a) **i professionisti consulenti del lavoro** di cui alla legge n. 12/1979;*

*ovvero*

*b) **i professionisti iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali**, ai quali è estesa la riserva di attività in favore dei consulenti del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge n. 12/1979;*

*ovvero*

*c) **i medesimi professionisti di cui alle precedenti lettere a) e b) costituiti in forma di "società tra professionisti"** ai sensi dell'art. 10 della legge n. 183/2011.*

Il detto requisito deve essere posseduto da tutti i concorrenti a pena di esclusione.

IL DIRIGENTE

– dott. Leonardo Caronna –

PF / ES

responsabile del procedimento  
dott. Enrico Sartori